



Venezia, 24-04-2012

Prot. nr. 179006

Al Consigliere comunale Alessandro Vianello

e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale

Ai Capigruppo

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Al Vicesegretario Vicario

Oggetto: risposta all'interrogazione nr. d'ordine 1091 (Nr. di protocollo 72) inviata il 23-03-2012 con oggetto:
Richiesta di informazioni su probabile apertura nuova sala giochi al civico 90/92 di via Bissuola ex Bar Italia

Con riferimento all'interrogazione, a risposta scritta, di cui all'oggetto, si comunica che, verificati gli atti d'ufficio, ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione per attività di sala giochi presso i locali in questione.

Si precisa, inoltre, che:

- il "Regolamento per il rilascio della autorizzazione per sale giochi e l'attivazione di giochi leciti nei pubblici esercizi" del Comune di Venezia (delibera del Commissario n. 120 del 15/07/1993 e s.m.i.) prevede, per l'apertura nella Terreferma di attività di sala pubblica da gioco, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S R.D. 773/1931, che la superficie minima – esclusi locali di servizio, depositi, magazzini, ecc... - sia di 150 mq. e che via sia una distanza minima pedonale di 300 m. da altra sala giochi. Detto Regolamento disciplina le attività di giochi leciti in pubblici esercizi, esercizi commerciali o aperti al pubblico e prevede che la superficie occupata dai giochi leciti non sia superiore ad 1/3 della superficie di somministrazione o di esercizio del locale;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 30011 del 27/07/2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S." prevede nuovi contingenti numerici per gli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del TULPS, rispetto al contingente previsto con Decreto Direttoriale del 27.10.2003 che resta comunque in vigore per altri aspetti;

- non sono contemplate distanze con istituti scolastici. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 30011 del 27/07/2011 prescrive all'art. 5 che "gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati nei punti di vendita di cui al precedente articolo 3, qualora gli stessi si trovino all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto (co. 1)" e prescrive inoltre che "il titolare del punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto (co.3)";

- l'apertura di sale scommesse è autorizzata dalla Questura, ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, all'interno delle quali possono essere installati degli apparecchi di cui all'art. 110 TULPS comma 6;

- la licenza di cui all'articolo 88 del Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi (VLT – Video lotterie) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del predetto Testo Unico e successive modificazioni;

- con Decreto-Legge 06/12/2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, in vigore il 28 dicembre 2011, vengono abrogate le restrizioni disposte dalle normative che disciplinano le attività economiche.

Per quanto concerne le attività di sala giochi, l'Amministrazione comunale ha preso atto dell'intervenuta liberalizzazione, in quanto le limitazioni poste dal Regolamento comunale, in premessa citato, non risultano più compatibili con quanto stabilito dal Decreto-Legge 06/12/2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

Rimanendo a disposizione per ogni utile chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Assessore Carla Rey